ASSISTENZA STRAORDINARIA IN FAVORE DEI CONNAZIONALI RIMPATRIATI DALL'ETIOPIA NEL 1975 E NEL 1976

Art. 1

Il Ministero dell'interno e' autorizzato, in via eccezionale e transitoria, a provvedere, in eccedenza al periodo massimo di ospitalita' previsto dall'art. 1 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, al pagamento, per il tramite delle competenti prefetture, delle spese di vitto ed alloggio in alberghi e pensioni assunte dalla regione Lazio sino al 30 aprile 1976, per la assistenza straordinaria praticata ai connazionali rimpatriati dall'Etiopia nel 1975 e 1976, i quali non hanno potuto trovare autonoma sistemazione dopo il periodo previsto dalle norme vigenti.

Versione in vigore dal 4 gennaio 1977, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Assistenza straordinaria in favore dei connazionali rimpatriati dall'Etiopia nel 1975 e nel 1976
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 876
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 1977

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/assistenza-straordinaria-in-favore-dei-connazionali-rimpatriati-dall/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it